

INIZIO ATTIVITA'

Il comma 1 dell'art. 35 del DPR 633/72 stabilisce perentoriamente che DEVONO fare dichiarazione di inizio attività tutti i soggetti che intraprendono l'esercizio di una professione, quindi anche i Medici.

DPR 633/72 Articolo 35

Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

L'iscrizione all'Ordine non obbliga il medico alla comunicazione di inizio attività sino a che non venga svolto il compimento di un atto (per esempio la sostituzione di un collega) che inequivocabilmente rientra nell'attività libero-professionale. A tal proposito si riportano passi della sentenza n. 1238 del 13.02.86 della Commissione Tributaria centrale, sez. 7, secondo la quale l'iscrizione all'Ordine dei Medici non implica necessariamente l'effettivo svolgimento dell'attività libero-professionale.

"per l'esercizio di professioni intellettuali è necessaria ai sensi dell'art. 2229 del codice civile l'iscrizione all'albo professionale, il che consente l'inclusione di un soggetto in possesso di determinati requisiti in una particolare categoria, ma non comporta l'obbligo dell'esercizio effettivo della professione rimesso all'autonomia del soggetto né tantomeno attestarne l'eventuale esercizio, che invece dipende dall'effettivo inizio dell'attività."

L'espressione adoperata dal legislatore "*intraprendere l'esercizio di una professione*" dal cui verificarsi scaturisce l'obbligo della dichiarazione di inizio di attività ai fini Iva si riferisce logicamente alla effettività dell'esercizio stesso il cui inizio va rintracciato in pratica nel compimento di un atto che inequivocabilmente possa rientrare tra quelli propri dell'attività in oggetto.

Per l'omessa presentazione delle dichiarazioni di inizio attività o di variazione dei dati o per la presentazione delle dichiarazioni stesse con dati inesatti o incompleti come ad esempio quelli che non consentono l'identificazione del contribuente o del luogo di esercizio dell'attività o di conservazione dei registri si applica una **sanzione** da € 516,00 a € 2.065,00 come previsto dal Decreto Legislativo 471/97 che si riporta di seguito.

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Art. 5....

6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle **dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività**, previste nel primo e terzo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti e' punito con sanzione da lire un milione a lire quattro milioni. La sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.

La denuncia di inizio attività, utilizzando esclusivamente l'apposito modello AA9/7 (pena la nullità della dichiarazione), può avvenire secondo le seguenti modalità :

- Presentazione diretta ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate;
- Invio telematico direttamente dal medico o tramite intermediari abilitati;
- Invio per posta mediante raccomandata A/R

Le stesse modalità vanno seguite anche per comunicare all'Agenzia delle Entrate, variazione o cessazione di attività.

Libero professionista

L'attività dei liberi professionisti è disciplinata dal Codice civile, che, precisando che l'opera del libero professionista è regolata come contratto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale (art. 2230), stabilisce che il prestatore d'opera deve eseguire l'incarico assunto personalmente o avvalendosi (sotto la propria direzione e responsabilità) di ausiliari e sostituti, sempre che ciò sia consentito dal contratto o dagli usi e non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione (art. 2232) e afferma che il compenso che deve essere convenuto dalle parti è di norma proporzionato all'opera e al decoro della professione o in alternativa stabilito dal Giudice sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene (art. 2233).

Lavoro Autonomo Occasionale

Si definisce lavoro autonomo occasionale qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall'assenza di abitudine, professionalità, continuità e coordinazione.

La disciplina del lavoro autonomo occasionale trova la propria regolamentazione generale nell'articolo 2222 del Codice civile, ma, negli ultimi anni, si sono succeduti degli apporti normativi che hanno individuato delle fattispecie inquadrabili nel rapporto di lavoro autonomo occasionale: la Legge 14/02/2003 n. 30, il D. Lgs. n. 276/2003 attuativo della Legge Biagi, la circolare del Ministero del Lavoro n. 1 dell'8/01/2004 e le circolari Inps n. 9 del 22/01/2004 e n. 103 del 6/07/2004.

(Link: http://www.krlavoro.it/impiego/legge_biagi/autonomo_occasionale.php)

Prestazioni Occasionali

All'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e all'art. 4 della legge n. 30 va riconosciuto il merito di avere dato, per la prima volta, una definizione legale delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo.

Quali prestazioni occasionali sono da intendere i rapporti di durata complessiva non superiore, nell'arco di un anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente, per un compenso complessivo annuo che non deve superare 5.000 Euro.

L'art. 61 del D. Lgs. esclude da questo tipo di rapporto di lavoro i seguenti soggetti:

- i professionisti intellettuali, con iscrizione ad apposito albo;
- coloro che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con Associazioni o Società sportive associate a Federazioni nazionali o ad Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
- i dipendenti di pubbliche amministrazioni;
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
- i partecipanti a collegi e commissioni.

(Link: http://www.krlavoro.it/impiego/legge_biagi/prestazioni_occasionali.php)

Si riporta l'intero comma 3 dell'art. 61 del D. Lgs. 276/2003

Titolo VII Tipologie contrattuali a progetto e occasionali

Capo I Lavoro a progetto e lavoro occasionale:

" 3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia."

Il concetto espresso dal suddetto comma 3 è ripreso dalla Circolare INPS (Istituto Nazionale di Previdenza sociale) n. 103 del 6 luglio 2004:

" 4) Individuazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale e del relativo imponibile contributivo.

In ordine all'individuazione delle fattispecie inquadrabili nel rapporto di lavoro autonomo occasionale si richiama quanto già evidenziato con la citata circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, sottolineando che lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell'art 2222 del Codice civile, chi si obbliga a compiere un'opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza."